

**Caso n. 5 del 11.11.2021**

**Gruppo: Garbelli**

**Componenti del gruppo: Garbelli Erica, Fossati Irene, Capelli Flavia Maria, Brambilla Nicole, Gentile Andrea, Cazzaniga Erika**

**Discussione in aula: sì**

---

**Parere sul caso:**

Tokyo potrà illustrare alla collega che, nel caso in cui il giudice, attraverso la sua valutazione discrezionale, accerti il compimento di abusi sessuali sulla loro figlia di 10 anni, il marito sarà responsabile penalmente ex art. 609-bis cp, che prevede la pena della reclusione da sei a dodici anni. La pena prevista sarà, inoltre, aumentata della metà in quanto il fatto è stato commesso nei confronti della figlia minore di anni 14, ex art. 609-ter cp (circostanze aggravanti specifiche del delitto di violenza sessuale).

Per quanto concerne la possibile responsabilità penale della collega di Tokyo, la decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sul caso concreto: nel caso in cui egli sostenga, attraverso le valutazioni del caso, che la madre della bambina non fosse a conoscenza degli abusi commessi dal padre, ella non andrà incontro ad alcuna responsabilità penale; al contrario, se il giudice constata la consapevolezza della madre, allora ella incorrerà in una responsabilità penale. In particolare, in quest'ultimo caso, la collega di Tokyo risponderà, al pari del marito, ex art. 609-bis, in quanto sussisterà l'applicazione del c. d. moltiplicatore di tipicità previsto dall'art. 110 cp, che stabilisce che in caso di concorso di persone per la commissione di un reato, ciascuna di esse soggiace alla pena stabilita per il reato stesso. Inoltre, la circostanza della sua assenza per motivi di lavoro al momento della consumazione degli abusi risulta irrilevante in quanto, attraverso l'applicazione dell'art. 40 comma 2, ella risponde penalmente anche se la sua condotta è meramente omissiva: *non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*. La collega di Tokyo, infatti, in quanto madre, si trova in una posizione di garanzia e, in particolare, in una posizione di controllo della quale è stata investita dall'art. 147 cc e dalla quale deriva in suo capo l'obbligo di garantire la protezione e l'incolumità psico-fisica della figlia. La sentenza della Cass. Pen. n. 1369 ha rimarcato, inoltre, tale via interpretativa, andando a precisare che l'obbligo di protezione dei figli richiesto dall'ordinamento "comprende ogni condotta idonea ad impedire o far cessare la violenza". La sussistenza, dunque, della consapevolezza della madre, ma della sua successiva condotta attiva, ma soprattutto idonea volta a fermare la violenza, potrebbe escludere la sua responsabilità penale.

In conclusione, dunque, la collega di Tokyo, nel caso in cui venga accertata la sua consapevolezza e l'assenza di una condotta idonea ad interrompere la violenza, incorrerà nella pena della reclusione da sei a dodici anni.